



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

AREA VIGILANZA-COMMERCIO
DETERMINAZIONE N. 6 DEL 04/04/2024

OGGETTO:

Acquisizione segnaletica stradale orizzontale - impegno della spesa - CIG PCP B109D9C229

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista, la Convenzione per la Gestione Associata della funzione di Polizia Locale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si individua il Comune di Livorno F.is quale capofila ed il proprio Responsabile del Servizio di Polizia Locale quale Responsabile del Servizio Associato con il Comune di Cigliano giusto Decreto Sindacale del Comune di Livorno Ferraris n.12 del 27.12.2023;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16.12.2023, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
- Con provvedimento della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2024, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2024;
- Necessita il ripristino della segnaletica orizzontale del concentrico;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisizione tramite la presente procedura;

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o altri strumenti equivalenti per acquisti di importo pari a 5.000 euro e sino al sotto soglia;

Ritenuto, in base all'accurata esecuzione di precedente contratto, al grado di soddisfazione degli uffici comunali, al fatto che il cambio di fornitore porterebbe delle immediate ricadute sull'operatività degli uffici, di derogare al principio della rotazione in base al comma 4 dell'articolo 49 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Constatato che il prezzo praticato è di € 725,00,00, oltre Iva di legge;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26,

comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visti

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- gli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 2, comma 3 e 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*";

DETERMINA

1) di conferire all' Operatore Economico R.S. GROUP srl con sede legale in Via Chambery 51 – 11100 Aosta (AO) (cf/p. IVA 01195050073) per un importo di € 884,50 IVA di legge compresa, la fornitura di specchi parabolici e dissuasori;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 884,50 Iva compresa, come segue:

Bilancio	Esigibilità	Codice Bilancio	Capitolo Peg	Creditore	Importo Impegno	CUP/CIG
2024/2026	2024	03.01.1 macroaggregato 103	1120/8/1	R.S. GROUP srl Via Chambery 51 – 11100 Aosta (AO) cf/p. IVA 01195050073	884,50	B109D9C229 Piattaforma PCP

3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;

5) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Milano Claudio